



COMUNE DI MASSAFRA (TA)

REGOLAMENTO TARI

Legge n 147 del 7-12-2013 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1 - comma 639 e seguenti

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 18-7-2014

Modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale:

n° 31 del 22-7-2015

n° 25 del 20-5-2016

n° 9 del 31-3-2017

n° 11 del 27-3-2018

n° 35 del 23-7-2020

n° 28 del 21-4-2021

n° 31 del 30-5-2022

n° 115 del 16-12-2022

*Le ultime modificazioni e/o
integrazioni sono riportate in corsivo
ed evidenziate.*

INDICE

- ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 3 - PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA
ART. 4 - PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ART. 10 - RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AUTONOMAMENTE AL RECUPERO
ART. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE CHE CONFERISCONO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO LA TOTALITA' DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI
ART. 12 - RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ART. 12 bis - RIDUZIONE PER RECUPERO ALIMENTARE
ART. 13 - SOGGETTO ATTIVO
ART. 14 - BASE IMPONIBILE
ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE
ART. 16 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 17 - RIDUZIONI
ART. 18 - RIDUZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
ART. 19 - RIDUZIONE PER UTILIZZO SOCIALE
ART. 20 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
ART. 21 bis - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE
ART. 22 - VERSAMENTO
ART. 22 bis - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
ART. 23 - ACCERTAMENTO
ART. 24 - POTERE DEI COMUNI
ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 26 - RIMBORSI
ART. 27 - SANZIONI
ART. 28 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE
ART. 29 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART. 30 - RAPPORTI CON I CITTADINI - CONTRIBUENTI
ART. 31 - PRESENTAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDRBITATI
ART. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 Decreto Legislativo n° 446/1997, disciplina l'applicazione della componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n° 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

ART. 3 - PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del

servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 4 - PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa delle utenze domestiche tiene conto della situazione esistente al 1° gennaio dell'anno di tassazione, oppure alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. *Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, oppure alla data di inizio occupazione in caso di nuova utenza. con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad esempio le colf – badanti che dimorano presso la famiglia, nonché le persone facenti parte di un nucleo familiare anagrafico distinto ma occupanti lo stesso immobile. Le variazioni in aumento del numero dei componenti intervenute e/o denunciate in corso d'anno potranno essere conteggiate nell'avviso di pagamento emesso per l'anno in corso, oppure potranno essere richieste con successivo documento di pagamento. L'Ufficio non procederà al ricalcolo e riemissione dell'avviso di pagamento già inviato al contribuente nel caso in cui si verificano variazioni in diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare in corso d'anno. Le eventuali somme a credito derivanti dalla differenza tra i versamenti eseguiti per l'anno d'imposta ed il relativo dovuto TARI, opportunamente ricalcolato in seguito alle variazioni del nucleo familiare, verranno riconosciute sull'avviso di pagamento relativo all'anno successivo, mediante conguaglio compensativo.*

2bis. Nel caso di decesso in corso d'anno dell'intestatario dell'utenza Tari che non comporti la contestuale cessazione dell'utenza, quest'ultima potrà essere volturata d'ufficio alla data del decesso al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafica. Contestualmente potranno essere riconosciuti sulla posizione debitoria del

nuovo intestatario dell'utenza Tari gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti dal de cuius per l'anno in corso per l'utenza volturata.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero degli occupanti, nei seguenti casi:
- servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, con domicilio per più di sei mesi nell'anno, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà o altro titolo. Per i contratti stipulati all'estero è necessario presentare anche la versione in italiano.
 - servizio militare prestato in maniera permanente, con domicilio per più di sei mesi nell'anno nell'ambito del territorio nazionale;
 - degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per più di sei mesi nell'anno;
- La condizione di assenza dal computo degli occupanti, di cui al punto precedente, deve essere dichiarata ogni anno entro il 31 marzo e adeguatamente documentata. Per usufruire di tale riduzione sul numero degli occupanti è comunque necessario che il luogo del domicilio del servizio di volontariato, attività lavorativa, di studio o servizio militare si trovi in un Comune di altra Provincia.

ART. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti a tassazione tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica determina l'obbligo tributario in quanto costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla presentazione della documentazione rilasciata dagli enti competenti attestante la chiusura e/o sospensione dell'attività.
4. Sono soggette al tributo:
 - a. le utenze domestiche, singolarmente considerate, con assenza di arredo ma collegate a servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
 - b. le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti;
5. Per gli immobili a disposizione appartenenti alla categoria catastale A, con esclusione della cat. A/10 si applica la tariffa domestica corrispondente a n° 2 (due) occupanti, salvo che il nucleo familiare risultante dai registri anagrafici del Comune di residenza dell'intestatario sia composto da un solo componente;
6. Per gli immobili a disposizione appartenenti alla categoria catastale C/2, C/6, C/7 e A/10, si applica la tariffa domestica corrispondente a n° 1 (uno) occupante.
7. Per gli immobili a disposizione appartenenti ad alla categoria catastale C/1, C/3 e D, si applica la tariffa non domestica corrispondente alla categoria 3 (tre).
8. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative di utenze non domestiche e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo, previa presentazione di apposita dichiarazione, a pena di esclusione:

-
- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c. le unità immobiliari per le quali risulta l'assenza assoluta di arredi e contestuale mancanza di attivazione dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, poiché la presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi citati costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'unità immobiliare e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Per agevolare e semplificare i rapporti con i contribuenti, l'ufficio potrà considerare non assoggettabile al tributo l'unità immobiliare per la quale viene documentata l'assenza ovvero il distacco delle utenze elettrica e gas con contemporanea assenza assoluta degli arredi.
Tale esclusione dal tributo non si applica agli immobili di categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, C/6, C/7 e D, ai quali deve essere applicata la tariffa in rapporto al classamento.
 - d. le unità immobiliari domestiche prive di arredo seppur servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
 - e. gli immobili sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, limitatamente ai casi nei quali è inibito qualsiasi utilizzo.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- a. per le utenze domestiche
 - a.1 solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - a.2 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - a.3 abitazioni per le quali risulta una oggettiva inutilizzabilità, non risultano persone residenti e sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'effettiva esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - b. per le utenze non domestiche
 - b.1 locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore l'utilizzatore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - b.2 locali e aree per le quali risulta una oggettiva inutilizzabilità, non risulta esercitata alcuna attività e sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dell'effettiva esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - b.3 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b.4 locali utilizzati in via permanente ed esclusiva al culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali o aree scoperte adibiti anche ad usi diversi o concessi a terzi per un autonomo utilizzo occasionale;
 - b.5 locali utilizzati in via permanente ed esclusiva per caserma militare;
 - b.6 locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali;

- b.7 aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - b.8 aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - b.9 aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b.10 aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - b.11 aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - b.12 zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - b.13 aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, il certificato di inabitabilità o inagibilità emesso dall'ufficio tecnico comunale dell'Ente a firma del Responsabile del Servizio competente, oppure la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente entro il 28 febbraio dell'anno successivo allegando la dovuta documentazione (descrizione dei rifiuti speciali prodotti, planimetria dei locali con la delimitazione delle superfici dove si producono rifiuti speciali, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fattura di avvenuto pagamento, ecc.).
2. Per le utenze in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. Sono considerati rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, così come individuati dal vigente Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti. Sono considerati in ogni caso rifiuti urbani, quindi assoggettati a TARI, quelli prodotti nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, nonché da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies del D.Lgs. 152/2006, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, come ad esempio le mense, gli uffici, gli spazi espositivi, gli spogliatoi ed i magazzini, così come previsto dall'art.184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dal vigente Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani secondo le nuove definizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Descrizione</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
<i>ambulatori medici e radiologici</i>	<i>20%</i>
<i>macellai - pescherie</i>	<i>30%</i>
<i>ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie</i>	<i>20%</i>
<i>stabilimenti vinicoli, oleari, ortofrutta, caseifici</i>	<i>30%</i>

<i>barbieri, parrucchieri, estetisti</i>	20%
<i>lavanderie</i>	25%
<i>carrozzeri – elettrauti - gommisti</i>	30%
<i>officine metalmeccaniche</i>	30%
<i>officine carpenteria metallica</i>	30%
<i>produzione imballaggi - falegnamerie</i>	30%
<i>officine materie plastiche</i>	25%
<i>officine lavorazione prodotti lapidari</i>	30%
<i>stabilimenti industriali</i>	30%
<i>tipografie, serigrafie, lab. fotografici</i>	20%
<i>agenzie, studi professionali</i>	20%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, verrà applicata la percentuale di riduzione stabilita per un'attività similare.
6. Anche nei casi di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, come sopra disciplinati, il contribuente ha l'onere di dichiarare al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno, mediante presentazione di apposita dichiarazione, la richiesta di riduzione forfettaria della superficie per l'anno in corso e l'effettiva produzione nonché l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente riferito all'anno precedente, allegando la dovuta documentazione (contratto stipulato con la società di smaltimento, formulari, fattura di avvenuto pagamento, ecc.)
In nessun caso, si considererà valida la dichiarazione presentata l'anno precedente, avendo il contribuente l'onere di dimostrare anno per anno la vigenza del contratto stipulato con la società di smaltimento e l'effettivo smaltimento effettuato in conformità alla normativa vigente.
7. L'omessa presentazione della Dichiarazione e/o della documentazione entro il termine previsto comporta la perdita del diritto alla riduzione forfettaria della superficie imponibile.

ART. 10 - RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. 152/2006, così come individuati dal vigente Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, e che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, una parte degli stessi, spetta una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione applicabile per l'anno di riferimento è pari al:
- 10% qualora la quantità di rifiuti avviata al recupero nell'anno precedente sia almeno pari al 10% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
 - 20% qualora la quantità di rifiuti avviata al recupero nell'anno precedente sia almeno pari al 40% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
 - 30% qualora la quantità di rifiuti avviata al recupero nell'anno precedente sia almeno pari al 60% della produzione complessiva (superficie x kd della categoria di appartenenza);
3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della possibilità di cui al comma 1 devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio di ogni anno la richiesta della riduzione per l'anno corrente e la prova dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani riferito all'anno precedente, in conformità alla normativa vigente, allegando la dovuta documentazione (contratto stipulato con soggetti autorizzati, formulari, fattura di avvenuto pagamento, attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ecc.). Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
In nessun caso, si considererà valida la dichiarazione presentata l'anno precedente, avendo il contribuente l'onere di dimostrare anno per anno la validità del contratto stipulato con la società addetta e l'effettivo avvio al recupero effettuato in conformità alla normativa vigente.
4. L'omessa presentazione della Dichiarazione e/o della documentazione entro il termine previsto comporta la

perdita del diritto alla riduzione.

ART. 11 – UTENZA NON DOMESTICHE CHE CONFERISCONO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO LA TOTALITA' DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI

1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, impegnandosi a conferire al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni la totalità dei rifiuti urbani dalle stesse prodotti (compreso il cosiddetto "secco residuo"), devono dichiararlo al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, affinché il Comune possa tenerne conto in fase di organizzazione del servizio di raccolta nonché in fase di predisposizione del Piano economico finanziario dell'anno successivo.

Inoltre, tali utenze sono tenute a dimostrare al Comune di aver interamente avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti con un'ulteriore comunicazione a consuntivo, da trasmettersi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

2. Le utenze di cui al comma precedente sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) finché permane l'effettiva e regolare fuoriscuita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti. In mancanza della documentazione trasmessa ai sensi del comma precedente o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. Nel caso in cui l'Ufficio Ambiente comunichi delle irregolarità nelle attestazioni e comunicazioni presentate, oppure a seguito di controlli ispettivi, verifichi l'effettivo conferimento anche occasionale al servizio pubblico di parte dei rifiuti urbani prodotti da tali utenze ovvero l'immissione di fatto nel circuito di gestione pubblico dei rifiuti attribuibili a tali utenze, il Comune provvede a recuperare fin dall'inizio la riduzione della quota variabile concessa oltre che comminare le sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 12 - RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. A favore dei contribuenti delle utenze domestiche e non domestiche (limitatamente alle categorie 7-22-23- 24-27-28-29) che dichiarano di provvedere al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani è concessa una riduzione del tributo annuale, pari al 20% della quota variabile.
2. La riduzione compete esclusivamente previa presentazione di Dichiarazione TARI da parte del contribuente, che attesti l'impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione recante l'acquisto o il possesso del composter.
3. Il Comune, mediante controlli ispettivi, verifica l'effettiva pratica di tale modalità di smaltimento e, nel caso in cui dagli accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato, provvede a comminare le sanzioni per infedele dichiarazione oltre che recuperare la quota di riduzione eventualmente concessa.

ART. 12 bis - RIDUZIONE PER RECUPERO ALIMENTARE

1. E' riconosciuta una riduzione sulla quota variabile alle utenze non domestiche, limitatamente alle categorie 21,

22, 25, 27, che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, per scopi assistenziali a titolo gratuito beni alimentari, derivanti dalla propria attività e ritirati dalla vendita.

2. La riduzione applicabile è rapportata alla quantità annua di beni alimentari oggetto di donazione. La riduzione si determina nella misura del 10% a partire da una donazione minima di 5 kg per ogni metro quadro della superficie utile di attività, al lordo delle eventuali parti esenti. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 30%.
3. Entro il 31 marzo, ovvero entro i termini previsti dal Regolamento per le attività avviate nel corso dell'anno, il contribuente deve presentare al Comune, a pena di esclusione, la Dichiarazione di richiesta della riduzione per l'anno corrente e la prova dell'avvenuto devoluzione a titolo gratuito di beni alimentari riferita all'anno precedente in conformità alla normativa vigente, allegando la dovuta documentazione sottoscritta dalla parte ricevente attestante i beni e i prodotti oggetto di donazione.

ART. 13 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 14 - BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, di cui al comma 647 della Legge n° 147 del 27-12-2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU-TARES.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n°138.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile di cui ai precedenti commi dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
------	-------------

1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Codice	Attività produttive
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenti o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o

da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

5. Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, in base a dichiarazione presentata. In assenza di dichiarazione la superficie utilizzata per l'attività economica viene determinata in via presuntiva in mq 25 salvo prova contraria da parte del contribuente nel dimostrare una diversa superficie tassabile.
6. La tariffa individuata per la tassazione delle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di Bed & Breakfast, è quella per utenze domestiche con 6 o più occupanti.

ART. 16 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ART. 17 - RIDUZIONI

1. Riduzione del 30% della tariffa fissa e variabile nei seguenti casi:
 - a. abitazioni libere e non locate, tenute a disposizione per uso stagionale limitato e/o discontinuo, a condizione che venga dimostrato un uso inferiore a 183 giorni.
 - b. locali adibiti ad uso produttivo, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
 - c. abitazioni utilizzate da soggetti iscritti all'AIRE che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, all'estero, a condizione che non risultino locate;
2. Per le utenze ubicate in zone non servite dalla raccolta differenziata, con obbligo del conferimento nei centri di raccolta, la riduzione del 50% della tariffa fissa e variabile.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Al fine di commisurare la tassa in rapporto alla quantità di rifiuti prodotti, nel caso di contestuale presenza nel medesimo immobile di vendita e deposito, la parte variabile è ridotta del 30%, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a. la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga deve essere distintamente separata sebbene senza pareti divisorie, e non interclusa rispetto a quella dell'attività principale;
 - b. la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga non deve essere accessibile né aperta al pubblico;
 - c. la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga deve avere una dimensione superiore al 50% della superficie totale tassabile.
5. Se sussistono tutte le condizioni dei punti a., b. e c., rilevabili nei termini previsti dal Regolamento, il

contribuente presenta la Dichiarazione TARI allegando la planimetria catastale del locale, ovvero una planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato, nella quale deve essere evidenziata la superficie destinata alla vendita e la superficie destinata a deposito temporaneo, stagionatura, stoccaggio in attesa di spedizione o altra destinazione analoga.

6. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione dovrà avvenire contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
7. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione.
8. Le riduzioni previste nel presente Regolamento non possono essere cumulate tra loro.

ART. 18 - RIDUZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. E' riconosciuta la riduzione del 100% per le utenze domestiche occupate direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;
 - b. con attestazione ISEE ordinaria o corrente relativa a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico pari o inferiore ad € 3.000,00;
 - c. *che utilizzano tali utenze domestiche esclusivamente come dimora abituale del proprio nucleo familiare ivi residente anagraficamente e relative pertinenze, purchè le stesse non rientrino nelle categorie catastali A1 - A8 - A9.*
 2. Possono chiedere il beneficio della riduzione al 30%, i cittadini in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1.a, 1.c ed inoltre:
 - a. con attestazione ISEE ordinario o corrente relativa a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico compreso nella fascia tra € 3.001,00 - € 6.000,00.
 3. Al fine di ottenere i benefici di cui innanzi per l'intero anno d'imposta, dovrà essere prodotta, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno o entro il termine eventualmente prorogato dalla Giunta Comunale, la dichiarazione Tari per attestare i requisiti di cui ai punti 1.a e 1.c, corredata dalla attestazione ISEE ordinario per documentare i requisiti di cui ai punti 1.b e 2.a dei precedenti commi dal presente articolo.

In caso di presentazione di attestazione ISEE corrente con validità temporale ridotta rispetto all'Isee ordinario, i benefici di cui innanzi saranno riconosciuti fino al termine di validità della stessa, salvo che il contribuente provveda ad attestare il permanere degli stessi requisiti presentando nuova attestazione ISEE corrente valida per la restante parte dell'anno.

Le istanze di riduzione presentate oltre il termine del 31 marzo di ogni anno oppure oltre il termine eventualmente prorogato dalla Giunta Comunale, potranno essere valutate ai fini della concessione dell'agevolazione solo in caso di capienza dello stanziamento in bilancio del relativo capitolo di spesa e comunque con decorrenza dal 90esimo giorno antecedente la presentazione dell'istanza;
 4. Le richieste di riduzione corredate da dichiarazione ISEE potranno essere comunicate alla Guardia di Finanza - all'Agenzia delle Entrate per il controllo sullo stato reddituale e patrimoniale dichiarato e assunte come indicatore per l'esecuzione dei controlli utili per la partecipazione all'attività di accertamento dei redditi erariali.
- 4bis. In caso di eventuale mancato accoglimento di tale istanza di riduzione, sarà sempre inviato al contribuente il provvedimento motivato di rigetto. In caso di accoglimento, invece, sarà inviato al contribuente l'avviso di pagamento con l'applicazione della riduzione spettante anche in caso di importo residuo dovuto pari a zero;
5. E' riconosciuta la riduzione del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo per l'utenza domestica nel caso in cui, previa certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, nel nucleo familiare sia presente:
 - a. un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) (Legge 118 del 1971);
 - b. un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (Legge n° 18 del 1980);
 - c. un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua (Legge n° 18 del 1980);

-
- d. un minore di anni 18 invalido civile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (Legge n° 289 del 1990);
- e. un cittadino riconosciuto cieco assoluto (Legge n° 382 del 1970) e sordomuto (Legge n° 381 del 1970);
- f. un cittadino nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua (Legge n° 508 del 1988 art. 2 comma 2 lett. b);
- g. un disabile con handicap grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Legge n° 104 del 1992 art. 3 comma 3).
6. Le variazioni del numero degli occupanti intervenute e/o denunciate nel corso degli anni 2022 e 2023 per ospitalità e dimora gratuitamente fornita a soggetti aventi i seguenti requisiti:
- regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;
 - non aventi residenza anagrafica nell'unità abitativa;
 - che si trovino in una situazione di momentaneo disagio abitativo in seguito ad un'ordinanza sindacale di sgombero dell'immobile precedentemente occupato;
- non incidono sull'attribuzione della categoria Tari ai fini dell'applicazione del tributo limitatamente al solo anno 2023.
- Le variazioni del numero degli occupanti per ospitalità e dimora gratuitamente fornita a soggetti aventi i precedenti requisiti devono essere denunciate sia dal soggetto ospitante che dal soggetto ospitato su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi.

ART. 19 - RIDUZIONE PER UTILIZZO SOCIALE

1. E' riconosciuta la riduzione del 100% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo nei seguenti casi:
- a. Per tutte le utenze ubicate nel Centro Storico, così come perimetrato nel vigente strumento urbanistico, costituite da ambienti grottali e/o ipogei di chiaro interesse storico e culturale (vicinanze, frantoi e conerie, stalle, ect) a condizione che siano rese sicure ed accessibili, rispettose delle vigenti norme in materia di tutela del paesaggio e del Centro Storico, nonché fruibili al pubblico attraverso apposita convenzione stipulata con l'ente (Ripartizione Cultura e Turismo) che preveda la disponibilità delle chiavi al Comune e alle cooperative accreditate presso l'Ente medesimo;
 - b. Per i locali e le aree scoperte condotti a qualsiasi titolo da ONLUS che li utilizzano per lo svolgimento permanente di attività assistenziali.

ART. 20 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni e le esenzioni devono essere richieste mediante la presentazione della Dichiarazione, con idonea documentazione allegata.
2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente Regolamento, per cui d'ufficio si applica quella più favorevole per il contribuente. L'amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, in ogni tempo anche a campione sulle veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1 DPR 445/2000).
3. Le riduzioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione

ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, invece, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente e il codice utenza;
 - la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 21 bis – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

- Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 21 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
- Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere

presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

ART. 22 – VERSAMENTO

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti con periodicità almeno annuale di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

-
2. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che il versamento del tributo sia suddiviso in una rata di acconto pari al 75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
La rata di acconto sarà calcolata applicando le tariffe dell'anno precedente alla situazione esistente nell'anno di riferimento per il singolo contribuente. Tale rata di acconto dovrà essere corrisposta alle seguenti scadenze:
 - 1° rata di acconto o rata unica di acconto: 31 maggio
 - 2° rata di acconto: 31 luglio
 - 3° rata di acconto: 30 settembreLa rata a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno sarà calcolata applicando le tariffe approvate e pubblicate per l'anno di riferimento e dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il 2 dicembre.
Il termine di scadenza riferito al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
 3. In caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, per qualsiasi causa, il contribuente non potrà essere sanzionato per il ritardato pagamento, ma non è esonerato dal versamento del tributo e dovrà chiederne un duplicato all'Ufficio Tributi. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle sole spese di spedizione. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
 4. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune attraverso sistemi di pagamento elettronici emessi dall'Ente avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa) ed allegati al documento di riscossione inviato al contribuente. Il contribuente, in alternativa, può utilizzare il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
 5. Nel caso di nuova dichiarazione o dichiarazione di variazione presentata nel corso dell'anno, il versamento è suddiviso sulla base delle successive scadenze. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
 6. La Giunta Comunale con propria deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento può modificare la scadenza, il numero delle rate di versamento e la percentuale di ripartizione del versamento tra rata di acconto e rata a saldo, sempre nel rispetto della periodicità di riscossione stabilita dall'art. 26 dell'Allegato A alla Delibera Arera n. 15/2022.
 7. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a quanto indicato sul regolamento generale delle Entrate.
 8. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 22 bis – ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 22:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro.

-
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di dilazione al tasso di interesse legale, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

ART. 23 - ACCERTAMENTO

1. In caso di dichiarazione omessa, incompleta o infedele; parziali, omessi o ritardati versamenti, l'ufficio comunale provvede ad emettere apposito avviso di accertamento, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla legge.
2. Al contribuente che non effettui il versamento entro le scadenze perentorie stabilite dal presente Regolamento, l'ufficio comunale può notificare, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento, con l'indicazione della somma da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica.
3. Il contribuente, in caso di dichiarazione omessa, incompleta o infedele, parziali, omessi o ritardati versamenti, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

ART. 24 - POTERE DEI COMUNI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 26 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori a quanto indicato sul regolamento generale delle Entrate.
3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica di cui al successivo art. 31 evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50,00 euro;
 - b) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile, nel caso di importi superiori a 50,00 euro con espressa richiesta del contribuente in tal senso;
 - c) rimessa diretta nei restanti casi o nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

ART. 27 - SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del

tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 28 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge, previo espletamento del procedimento di mediazione.

ART. 29 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento. La dichiarazione per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

ART. 30 - RAPPORTI CON I CITTADINI - CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione-cooperazione per favorire, agevolare e generalizzare l'esercizio spontaneo del pagamento dell'imposta.
2. L'Amministrazione si pone l'obiettivo di attuare lo spirito e i contenuti dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n° 212) anzitutto attraverso una sistematica semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini-contribuenti e del linguaggio istituzionale.
3. L'Amministrazione favorisce il servizio ai cittadini attraverso:
 - a. assistenza e consulenza utilizzando anche strumenti e rete informatica;
 - b. l'introduzione di un codice di condotta etica per i dipendenti interessati, dei quali, oltre a richiamarne i doveri, sia riconosciuta e valorizzata la professionalità, sostenuta, fra l'altro, con adeguata formazione;
 - c. operazioni indirizzate affinché gli Uffici tributari interessati rispondano ai requisiti di decoro e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di elevare la qualità del servizio offerto ai cittadini.
4. E' garantito, anche su istanza del contribuente, l'esercizio del potere di autotutela.
5. E' inoltre garantito il diritto di interpello, come previsto dalla Legge 27 luglio 2000 n° 212.

ART. 31 – PRESENTAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Tali richieste sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

-
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
 3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di tassa rifiuti solidi urbani fatte salve le disposizioni in materia di accertamento e rimborso.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.